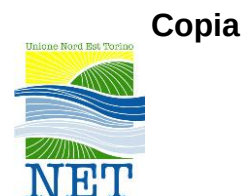




COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Copia

ORDINANZA n. 5067 del 27/11/2019

OGGETTO: Vendite di fine stagione 2020 (saldi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 “ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 , comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59”;

Richiamato l'art. 14 c.2 della L. R. 12.11.1999, n. 28 e smi, , come sostituito dall'art.6 della L.R. 27 luglio 2011, n.13;

Richiamata la D.G.R. n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 (B.U.R. 43S1- 27/10/2016) con la quale la Regione Piemonte ha deliberato di “ *fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016.*

Richiamata la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 (b.u.r. 50S3 del 13/12/2018) , con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- inizio dei saldi invernali : il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

Dato atto che per l'anno 2020 il calendario delle vendite di fine stagione corrisponde alle seguenti date:

- ✓ Saldi invernali, data inizio: sabato 4 gennaio 2020;
- ✓ Saldi estivi, data inizio: sabato 4 luglio 2020;
- ✓ Durata massima fino a otto settimana anche non continuative;

Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Ritenuto definire il calendario annuale delle vendite di fine stagione per l'anno 2020;

Richiamato l'art.14 bis della citata L.R. 28/1999, ai sensi della quale “ *Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto*” .

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “ T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali” ;

Visto il Decreto n.725 del 10/09/2019 di attribuzione della posizione organizzativa;

DISPONE

In esecuzione del disposto di legge, di fissare lo svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE 2020** della durata di otto settimane continuative, nei periodi sotto indicati:

DAL 4 gennaio 2020 AL 29 febbraio 2020 (per i saldi invernali)

DAL 4 luglio 2020 AL 29 agosto 2020 (per i saldi estivi)

RENDE NOTO

1. Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, non occorre presentare preventiva comunicazione al Comune.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite), indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.
3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale “ *nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili , anche come termine di paragone* “;
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, “ *Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto* “ ;
4. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;
5. L'art. 14 Bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art.3 della L.R. 27/2004 stabilisce che “*Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto*” .
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ; entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
Comm. Capo Luca Gianmaria SOLINAS
Firmato digitalmente